

Bianchi

Le forme associative realizzano un modello organizzativo che nella regione ha registrato gradimento da parte dei cittadini in quanto permette flessibilità nell'organizzazione del lavoro consentendo al cittadino di accedere più facilmente agli ambulatori e di usufruire maggiormente delle cure domiciliari.

10.01 - ORARI DI APERTURA STUDI DELLE ASSOCIAZIONI IN RETE E GRUPPO

1. Ogni medico aderente alla forma associativa di rete o di gruppo di cui alla lett. B) e C) comma 6 art. 40 DPR 270/00 deve garantire l'attività ambulatoriale per almeno un numero di ore settimanali pari ad 1h/100 assistiti.
2. L'orario minimo delle associazioni di rete e di gruppo deve essere articolato in modo tale da garantire almeno sette ore giornaliere di apertura. Per l'attività ambulatoriale del lunedì mattina le associazioni in rete e di gruppo devono preferibilmente garantire in maniera coordinata almeno 4 ore di apertura delle sette previste, salve diverse esigenze assistenziali territoriali definite in seno al comitato aziendale ex art. 11.

10.02 - COMPENSO

1. Le forme associative della medicina di rete possono essere riconosciute nella percentuale massima del 20% degli assistiti in ambito aziendale.
2. Le forme associative della medicina di gruppo possono essere riconosciute nella percentuale massima del 35% degli assistiti in ambito aziendale.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2004 ai medici di Assistenza primaria che svolgono attività di medicina di rete ai sensi dell'art. 40, comma 8, DPR 270/00 è dovuto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico, fino al limite di 1500, o al massimale individuale se inferiore, nella misura di € 4,50.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2004 ai medici di Assistenza primaria che svolgono attività di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 40, comma 9, DPR 270/00 è dovuto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico, fino al limite di 1500 o al massimale individuale se inferiore nella misura di € 6,00.
5. Gli incrementi retributivi previsti dai precedenti commi sono riconosciuti a tutti i medici in associazione che adeguano, alla stessa data, l'apertura degli studi così come fissato dal presente accordo.

de

10.18.10

Alb

[Signature]